

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

(accordo di ristrutturazione n. 11 / 2021 A.R.)

Il Giudice, dott. Riccardo Rosetti,

esaminati gli altri atti e documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 17.2.2022;

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto in data 8.6.2021 da Goracci Andrea;

relazione del gestore nominato dall'OCC Civitavecchia, Avv. Norberto Ventolini in data 4.6.2021 e la relazione circa i voti espressi dai creditori come depositata dal medesimo gestore Avv. Norberto Ventolini in data 1.12.2021;

considerato che con la relazione del 1.12.2021 il gestore Avv. Norberto Ventolini ha riferito che i creditori Unicredit s.r.l. (titolari di crediti che, in percentuale, superano la soglia del 40%, Unicredit 23,94% e Impresa Two s.r.l. il 19,25%) si sono pronunciati in senso negativo circa l'ipotesi di accordo così impedendo il raggiungimento della del 60% di creditori favorevoli soglia legale prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 3 del 2012); considerato che il gestore Avv. Ventolini ha, tuttavia, contestato validità del voto espresso dai predetti creditori concluso per l'approvazione dell'accordo da parte di tutti i creditori; considerato che all'udienza del 2.12.2021 il



difensore del proponente Avv. Sbragaglia ha insistito per l'omologa;

rilevato che, con decreto depositato in data 6.12.2021 disposto di sequito: "considerato come Unicredit s.r.l. si è pronunciata negativamente sulla 5.11.2021 della Filiale di Roma Via proposta con nota del Tiburtina - D, direzione retail Roma Nord - Est affermando di anche in nome e per conto della Impresa esprimersi s.r.l., impresa costituita nel gruppo Unicredit quale società per cartolarizzazione di crediti in sofferenza; considerato che la nota di Unicredit s.r.l. non indica la poteri rappresentativi dei sottoscrittori e non allega il mandato ovvero la procura di Impresa Two s.r.l. ad essere rappresentata nelle operazioni di voto quanto all'accordo in epigrafe indicato proposto da Goracci Andrea al n. 11/2021 reg. accordi ristrutturazione; considerato il principio espresso dall'art. 182 c.p.c. che impone al Giudice di assegnare alla parte per difetto risulti un di rappresentanza propria posizione; considerato 1a l'espressione di voto rappresenta l'esercizio di un negozio unilaterale e che, come tale, *è* ratificabile posteriori (in tal senso si veda Cass. 31.1.2017, n. 2495); dispone che Unicredit s.r.l. voglia, entro il termine 30.1.2022: chiarire i poteri rappresentativi esterni funzionari sottoscrittori della nota 5.11.2021 in relazione all'accordo di ristrutturazione proposto da Goracci Andrea; depositare il mandato in ragione del quale detti funzionari hanno espresso il voto in nome e per conto di Impresa Two s.r.l.; fissa, per la verifica, l'udienza del 17.2.2022 ore 12.30 assegnando al debitore proponente per note conclusive fino al 10.2.2022";



considerato che, di seguito, Unicredit s.p.a. ha depositato note in data 5.1.2022 ribadendo il voto negativo, allegando gli atti dai quali ritiene dimostrata la legittimazione dei propri funzionari ad esprimere il voto per conto della stessa Unicredit s.p.a. nonché – a titolo di mandataria – per l'Impresa Two s.r.l. e comunque ratificando – per quanto occorrere potesse – il voto negativo già espresso;

considerato che con note depositate in data 9.2. 2022 l'Avv. Marzia Sbragaglia ha contestato la legittimazione di Unicredit s.p.a. e la validità del voto espresso per la stessa Unicredit e per Impresa Two s.r.l.;

considerato che all'udienza del 17.2.2022 le parti hanno ribadito le proprie posizioni e il Giudice ha riservato la decisione;

considerato che Unicredit s.p.a. ha chiarito e documentato come ad esprimere il voto negativo per la stessa Banca siano stati i funzionari sottoscrittori della nota del 5.11.2021, e cioè il Sig. Vincenzo Coluzzi, Quadro di IV, BR33270, e la Sig.ra Francesca Ranucci, Quadro di I, BR37888 e ciò ragione di attestazione e procura notarile depositate in atti (allegati 4, 5 e 8 della nota del 5.1.2022) che a tanto abilitano i funzionari nella rappresentanza esterna dell'ente creditizio; considerato che le eccezioni sollevate parte ricorrente sono contraddette dalla documentazione interpretazione atti in contrasto con una ragionevolezza della gestione dei rapporti negoziali da parte della Banca (che vede i medesimi funzionari rappresentare correntemente l'Istituto in ogni altra attività di gestione dei rapporti creditizi);



considerato che Unicredit s.p.a., e per essa i funzionari sopra indicati, operano quale mandatari della Impresa di cartolarizzazione s.r.l. società dei crediti cessionaria anche della posizione del Sig. Goracci Andrea - e ragione della cessione di crediti in operata tanto Unicredit a Impresa Two (all. 2 memoria 5.1.2022 Gazzetta Ufficiale) e del mandato espressamente conferito da Impresa Two s.r.l. a Unicredit s.p.a. per ogni aspetto di gestione delle relative posizioni (in tal senso procura Notaio Pertegato all. A memoria 5.1.2022);

considerato che vanno richiamate le argomentazioni già spese nel decreto depositato in data 6.12.2021 circa il principio espresso dall'art. 182 c.p.c. che impone al Giudice di assegnare alla parte nei confronti della quale sia contestato un difetto di rappresentanza di regolarizzare la propria posizione; considerato che l'espressione di voto rappresenta l'esercizio di un negozio unilaterale e che, come tale, è ratificabile anche a posteriori (in tal senso si veda Cass. 31.1.2017, n. 2495);

considerato che in ragione di quanto esposto - e del dissenso creditori che rappresentano più del 40% del creditorio _ la proposta di accordo non ha raggiunto l'approvazione da parte di creditori che valgano rappresentare almeno il 60% del ceto creditorio come invece imposto dall'art. 11, comma 2, 1. 3 del 2012;

considerato che, nel costituirsi Unicredit, ha anche contestato che la misura del proprio credito e di quello di Impresa Two s.r.l. fosse pari a circa 80.000,00 euro come indicato nella proposta e ha invece rappresentato che i crediti di Unicredit e Impresa Two s.r.l. assommavano – alla data di deposito del ricorso – a circa 103.000,00 euro con



conseguente errata indicazione (per difetto) delle percentuali di voto e delle percentuali di soddisfazione proposte per i medesimi creditori: considerato che sul punto la parte ricorrente non ha sollevato specifiche contestazioni né ha esattamente quantificato il suo debito nemmeno nelle note successive; considerato che per questa via la proposta appare minata anche da una non precisa rappresentazione dei debiti e della condizione patrimoniale, valutabile dal Giudice ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 3 del 2012;

p.q.m.

dichiara improcedibile la proposta per mancato raggiungimento dell'accordo;

dichiara cessati gli effetti del provvedimento del 30.8.2021 e, per l'effetto, ordina la cancellazione della trascrizione del medesimo decreto ove effettuata, revoca il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore;

manda il professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, 1. 3/12 di informare i creditori entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

manda la cancelleria per la comunicazione al debitore ed al professionista e per l'inserimento del presente decreto sul sito web del Tribunale;

dispone archiviarsi il fascicolo.

Civitavecchia, 17/02/2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

